



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 338 TFT 27

DEL 21 MARZO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n° 647/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VIS SOLUNTO

Sig. GIUSEPPE TARANTINO (Presidente A.S.D. Vis Solunto)

Sigg. Francesco Busalacchi, Stefano Imburgia, Francesco Incandela, Emanuele Principato, Salvatore Cuccione, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Andrea Marchese, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10/10/2016 proc. 3655/1315 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Società deferita, con nota del 15/11/2016, ha fatto pervenire le certificazioni mediche riferibili, per la stagione sportiva indicata, ai calciatori sigg. Francesco Busalacchi, Salvatore Lo Dolce, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia, sostenendo inoltre di non avere tra i propri tesserati il nominativo del sig, Salvatore Cuccione (nato 14/05/1994).

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32 ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, I Collegio, avendo escluso la perentorietà del termine in questione, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Rifissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire ulteriori memorie difensive e documenti a discolpa. Si è soltanto presentato il Presidente della Società, il quale ha fatto presente, in aggiunta all'invio delle certificazioni mediche di cui sopra, di avere rinvenuto anche le certificazioni mediche relative ai calciatori sigg. Lo Cascio Salvatore Maria, Principato Emanuele e Incandela Francesco, chiedendone la produzione. La Procura si è opposta in quanto in questa fase non è ammessa l'ulteriore produzione di documenti e ha insistito sui motivi di deferimento e nelle conclusioni già a suo tempo rassegnate, rimettendosi a questo Tribunale per quanto riguardante la posizione dei calciatori indicati dalla Società nella nota del 15/11/2016 e

quindi chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. VIS SOLUNTO;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Tarantino;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti sigg. Incandela, Principato, Lo Cascio, Marchese e Imburgia.

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta con C.U. n° 324 TFT 26 del 14/03/2017, preliminarmente ammette la produzione dei n° 3 certificati medici avvenuta in udienza, posto che non trattasi di nuova documentazione, bensì di certificazioni da tempo agli atti della Società, con scadenza al 04/09/2015. Va privilegiata a riguardo, infatti, la ratio della normativa, volta ad assicurare la sussistenza dell'idoneità fisica del giocatore per la stagione sportiva di interesse.

Rileva altresì dai documenti prodotti che il sig. Salvatore Cuccione, nato il 14/05/1994, non risulta tesserato per la Società deferita.

Rileva inoltre la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei calciatori sigg. Andrea Marchese e Stefano Imburgia nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Vis Solunto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Giuseppe Tarantino;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Stefano Imburgia e Andrea Marchese, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 649/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA

Sig. ANTONINO SANTONOCITO (Presidente A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA)

Sigg. Filippo Lombardo, Francesco Prezzavento, Gaetano Chinnici, Michael Consoli, Rosario Guglielmino, Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta, Giuseppe Privitera, Filippo Manuel Riela, Carmelo Andrea Scalia, Salvatore Scuderi, Ivan Nicotra, Antonio Scilletta, Francesco La Mastra, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Gianluca Michel Barone, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/10/2016 proc. 3792/1345 pf 15-16 MS/mm, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32 ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, Il Collegio, avendo escluso la perentorietà del termine in questione, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Rifissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate, fatta eccezione per la Polisportiva sport & Vita, rappresentata dal proprio legale, il quale ha prodotto copia della lettera racc. a.r. datata 22/12/2016, ricevuta da codesto Comitato in data 12/01/2016, contenente n° 20 certificati medici, rilasciati tra il 08/10/2014 e il 12/01/2015, quindi relativi alla stagione sportiva 2014/2015.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, rimettendosi al Tribunale per quanto riferibile alla produzione documentale ed alle conclusioni già adottate all'udienza del 15/11/2016, così chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.400,00 a carico della società A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. Antonino Santonocito;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta con C.U. n° 324 TFT 26 del 14/03/2017, rileva dall'esame dei documenti prodotti dalla Società deferita che i calciatori sigg. Gianluca Michel Barone, Michael Consoli, Francesco La Mastra, Filippo Lombardo, Ivan Nicotra, Francesco Prezzavento, Filippo Manuel Riela e Salvatore Scuderi risultano muniti di certificazione medica di idoneità in costanza di tesseramento con la Società Polisportiva Sport & Vita nella stagione sportiva 2014/2015 e consequenzialmente vanno prosciolti da ogni addebito.

Rileva inoltre, per ciò che concerne i calciatori deferiti sigg. Gaetano Chinnici, Rosario Guglielmino, Carmelo Andrea Scalia, Antonio Scilletta, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero che le certificazioni prodotte, acquisite tra il 9 e il 12 gennaio 2015, pur soddisfacendo il precetto di legge, non consentono di riconoscere continuità circa l'idoneità psicofisica degli atleti predetti, ai fini della normativa vigente e per la stagione sportiva 2014/2015 oggetto di esame.

Di contro questo Tribunale rileva che manca del tutto la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei calciatori sigg. Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta e Giuseppe Privitera nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Va da ultimo ricordato che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Proscioglie da ogni addebito i calciatori sigg. Gianluca Barone, Michael Consoli, Francesco La Mastra, Filippo Lombardo, Ivan Nicotra, Francesco Prezavento, Filippo Riela e Salvatore Scuderi;

Dispone applicarsi:

- l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Polisportiva Sport & Vita;
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Antonino Santonocito;
- l’ammonizione a carico dei calciatori sigg. Gaetano Chinnici, Rosario Guglielmino, Carmelo Andrea Scalia, Antonio Scilletta, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero, già tesserati per la società deferita;
- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta, Giuseppe Privitera, già tesserati per la società deferita;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 21 marzo 2017

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti